



COMUNE DI CLOZ
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 33
del Consiglio Comunale

	<i>Adunanza di prima convocazione – seduta pubblica</i>
OGGETTO:	Approvazione nuovo schema di convenzione per la delega al Comprensorio della procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap.

L'anno **duemiladiciotto** addì **trenta**

del mese di **novembre** alle ore **20.30**

presso la malga di Cloz, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

1. FLORETTA Natale
2. FRANCH Lorenzo
3. PERSEU Arianna
4. TURRI Aaron
5. CESCOLINI Martina
6. RIZZI Beatrice
7. ANGELI Silvana
8. FRANCH Diego
9. FLORETTA Raffaele
10. RAUZI Ivan
11. ZUECH Luigi

Assenti i Signori: RIZZI Dino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183– L.Reg. 03.05.2018, n. 2)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno:

10/12/2018

all' albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi

Il Segretario Comunale
Rossi dr. Silvio

Assiste il Segretario comunale dott. Rossi Silvio

Pareri Istruttori ai sensi art.187 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2.

Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amministrativa

Il sottoscritto Segretario Comunale, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, comprensivo di attestazione di copertura finanziaria, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.
Cloz, li 30.11.2018

Il Segretario Comunale
Rossi dr. Silvio

Parere in Ordine alla Regolarità Contabile

Il sottoscritto Segretario Comunale, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Cloz, li 30.11.2018

Il Segretario Comunale
Rossi dr. Silvio

OGGETTO: Approvazione nuovo schema di convenzione per la delega al Comprensorio della procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap.

Il Relatore comunica che:

l'art. 10 comma 1 lettera h) della Legge provinciale 12 Luglio 1991, n. 14 "*Ordinamento dei Servizi Socio-Assistenziali in Provincia di Trento*" dispone che sono delegate ai Comuni tutte le funzioni in materia di assistenza a favore di soggetti con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali non rientranti tra quelle espressamente riservate, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge, all'esercizio diretto da parte della Provincia;

- tali funzioni, per quanto riguarda i soggetti ultradiciottenni con difficoltà fisiche psichiche si concretizzano nel pagamento a carico dell'apposito fondo di una quota parte della retta di ricovero, mentre la restante parte è a carico dei Comuni già domicilio di soccorso, i quali poi provvedono a recuperare dall'assistito e dalla famiglia, in tutto o in parte, la spesa sostenuta;

- il comma 2 del medesimo articolo prevede inoltre che per i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 gestiscano le funzioni delegate a mezzo dei Comprensori (ora Comunità di Valle); l'onere di competenza degli, allora, enti gestori è compreso negli interventi coperti dall'apposito fondo (art. 40);

- le vigenti *Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14*, stabiliscono che l'Ente gestore provvede all'assunzione degli oneri relativi all'affido presso servizi residenziali gestiti da soggetti pubblici e privati convenzionati, sulla base della residenza dell'utente al momento della domanda, salvo il concorso dell'interessato o del nucleo familiare di origine o del comune nel caso di ricovero di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica o sensoriale collocati in forma residenziale presso strutture di tipo istituzionale. Per questi ultimi l'Ente gestore assume il 60% della retta di affido alla struttura residenziale in accordo e previa assunzione della deliberazione di impegno per la restante quota da parte del Comune individuato ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 delle legge n. 328/2000, ovvero l'80% della medesima retta, qualora lo stesso Comune abbia aderito e adottato i provvedimenti conseguenti al protocollo d'intesa sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento, dal Consorzio dei Comuni trentini e dall'allora Conferenza dei Presidenti dei Comprensori in data 31 luglio 2002. Nel caso di soggetti di età minore l'Ente gestore provvede all'anticipazione dell'intera retta di affido al servizio residenziale e al recupero della quota retta a carico della famiglia;

- da ultimo, con deliberazione della Giunta provinciale n. 215 di data 16/02/2015, recante "*L.P. 16/2010 Tutela della salute in provincia di Trento, articolo 21. Servizi socio-sanitari nell'ambito della disabilità, età evolutiva, salute mentale, tossicodipendenze: direttive 2015*" è anche stato ulteriormente confermato che, sino alla riforma del sistema delle compartecipazioni ai costi e ai servizi socio-sanitari, "*la determinazione della compartecipazione dell'assistito presso i centri residenziali per disabili avverrà per gli ospiti residenziali sulla base del Protocollo d'Intesa del 31 luglio 2002 siglato dalla Provincia, dal Consorzio dei Comuni e dall'allora Conferenza dei Presidenti dei Comprensori*";

Allo scopo con deliberazione consiliare n.5, dd.27.01.2006- immediatamente esecutiva, è stato approvato il regolamento per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi Servizi e compartecipazione della spesa di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati.

Con deliberazione consiliare n.6, dd.27.01.2006- immediatamente esecutiva, è stata approvata la Convenzione per la delega al Comprensorio delle procedure di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate, a carico dei soggetti portatori di handicap e visto che la Convenzione stessa è in scadenza a datare 05.02.2016;

Con delibera Consigliare n. 17 di data 26.02.2016 – immediatamente esecutiva, veniva approvato il nuovo schema di convenzione, composto da n. 8 articoli, per la delega alla Comunità della Val di Non delle procedure di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate, a carico dei soggetti portatori di Handicap;

Vista la bozza del nuovo “schema” di Convenzione relativo alle procedure di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap, inviato dalla Comunità della Val di Non,

Detto documento viene rimesso all’esame del Consiglio comunale per l’approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione cui in premessa;

Visto a tale proposito la bozza del nuovo “schema” di Convenzione, composto da n.9 articoli, per la delega alla Comunità della Val di Non delle procedure di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate, a carico dei soggetti portatori di handicap;

Ritenuto lo stesso conforme agli intendimenti;

Visto la L.R. 03.05.2018, N.2;

Visto che il Segretario comunale ha reso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e amministrativa;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) di approvare il nuovo “schema” di Convenzione, composto da n.9 articoli, da stipulare con la Comunità della Val di Non (Ente Gestore) e per la delega delle procedure di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate, di portatori di handicap.
- 2) Di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Cloz alla sottoscrizione della Convenzione, così come approvata al precedente punto 1)
- 3) Di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell’art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Floretta Natale

Il Segretario comunale
Rossi dott. Silvio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi,

Il Segretario Comunale
Rossi dott. Silvio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20.12.2018

☒ dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

☐ dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

IL SEGRETARIO COMUNALE
-Rossi dr. Silvio-

Servizio Finanziario

IMPEGNO N.

al Cap.

ACCERTAMENTO N.

al Cap.
